

Legge regionale 05 giugno 1967 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 09/05/1981

Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 3

La spesa per l' attuazione della presente legge e gli oneri derivanti dall' applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 faranno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. Detto capitolo 1 assume la seguente nuova denominazione: << Indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e indennità di presenza e rimborso spese ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni ed articolo 10, lettera b, Regolamento interno del Consiglio; nonché oneri derivanti dall' applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078. (Spesa obbligatoria) >>. La stessa modificazione di denominazione viene apportata anche nell' elenco n. 2, allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967.